


2014 01984/061

AN.5
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPRESO DI N° 3 FOGLI

2014 02551/087

2



CITTÀ DI TORINO

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO. ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL SUO FUNZIONAMENTO.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Rocco Zaccuri ed il Coordinatore della V Commissione riferisce.

Le Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sono organismi tecnici previsti per dare attuazione all'articolo 80 del R.D. 773/1931, T.u.l.p.s., che prescrive l'obbligo della verifica dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo per intrattenimento e svago, da parte di un'apposita commissione tecnica, prima del rilascio della licenza di esercizio da parte dell'ufficio preposto del Comune.

L'articolo 141 del Regio Decreto n. 635/1940, nella sua originaria formulazione, ha istituito in ogni provincia la Commissione Provinciale di Vigilanza, da costituire annualmente con provvedimento prefettizio.

Successivamente il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, modificando gli articoli 141 e 142 del Regio Decreto n. 635/1940, relativo a "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno del 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", ha previsto l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita anche C.C.V.I.p.s.), per il rilascio dell'agibilità tecnica ex articolo 80 delle leggi di Pubblica Sicurezza, attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali - impianti, prima di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza locali pubblico spettacolo.

La Commissione Comunale di Vigilanza ha competenza per gli accertamenti sui locali di pubblico spettacolo ed impianti con capienza complessiva fino a 1300 spettatori per le sale cinematografiche o teatrali e per gli spettacoli viaggianti, e con capienza fino a 5.000 persone per gli altri locali (discoteche, sale da ballo, ecc.).

Con nota pervenuta in data 8 novembre 2013 - la Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo - Area Raccordo Enti Locali, ha chiesto alla Città di Torino di conoscere i tempi e l'effettività operativa per la costituzione della Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'articolo 141 bis (Regio Decreto n. 635/1940), sia al fine di consentire la predisposizione senza ritardi della programmazione delle attività che restano nella specifica competenza residuale della Commissione Provinciale di Vigilanza locali pubblico spettacolo, sia al fine di ottimizzare il passaggio delle competenze relative ai locali di pubblico spettacolo, presenti nel territorio di

Torino, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza locali pubblico spettacolo alla costituenda C.C.V.I.p.s..

L'Amministrazione Comunale, data la crescente offerta di spettacoli, eventi ed attività, che caratterizza il complesso sistema culturale della Città, deve assicurare un tempestivo intervento per garantire, sul piano amministrativo/autorizzativo e senza interruzioni di attività, la realizzazione degli eventi stessi. Pertanto, occorre istituire quanto prima la C.C.V.I.p.s. che avrà il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, salvo i casi in cui tale compito risulti attribuito in via residuale, ai sensi dell'articolo 142 del citato Regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In particolare spetta alla Commissione Comunale di Vigilanza:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

La Commissione Comunale di Vigilanza dura in carica tre anni ed è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento sindacale; la sua organizzazione ed il funzionamento della stessa sono oggetto di apposito regolamento comunale.

Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell'art. 43, con lettera in data 13 maggio 2014 n. prot. 6764, la Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia pubblica ha pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

La I e la V Commissione consiliare hanno esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Istituzione ed approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il suo funzionamento" nella seduta del 27 maggio 2014.

Dall'esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione IV ritiene di esprimere parere favorevole alle modifiche proposte.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere **parere favorevole**, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Istituzione ed approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il suo funzionamento".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Segre, Boffa Fasset, Novo, Aldami, Guglielmet e Santoro per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 14.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 14

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

- di esprimere **parere favorevole**, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Istituzione ed approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il suo funzionamento".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dot. Ing. Giancarlo Favale) 